

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CEVA/Commissione

(Causa T-285/09) ⁽¹⁾

«Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito della ricerca biologica — Progetto Seapura — Convenzione di sovvenzione — Clausola compromissoria — Domanda di rimborso degli anticipi versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca — Solleciti — Ricorso per annullamento — Irricevibilità»

(2011/C 311/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d'étude et de valorisation des algues SA CEVA (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.- M. Peyrical, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, assistito da E. Bouttier, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento delle quattro lettere di sollecito della Commissione dell'11 maggio 2009, con le quali essa invita la ricorrente a rimborsarle l'importo degli anticipi a quest'ultima versati in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per un progetto da realizzare nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

(Causa T-289/09) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE CLINICAL RESEARCH — Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Uso effettivo del marchio anteriore»

(2011/C 311/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Astellas Pharma GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Gutiérrez Martínez, M.H. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 14 maggio 2009 (procedimento R 401/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e l'Omnicare, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Omnicare, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 244 del 10.10.2009.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE)

(Causa T-290/09) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE — Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei servizi — Uso effettivo del marchio anteriore»

(2011/C 311/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Astellas Pharma GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Gutiérrez Martínez, M.H. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 14 maggio 2009 (procedimento R 402/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e l'Omnicare, Inc.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Omnicare, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 244 del 10.10.2009.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — DeguDent (ERGO)

(Causa T-382/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CERGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza — Portata dell'esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso — Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009**»]

(2011/C 311/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DeguDent GmbH (Hanau, Germania) (rappresentanti: inizialmente W. Blau, poi W. Blau, D. Kaya e C. Kusulis, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DeguDent GmbH e l'Ergo Versicherungsgruppe AG

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008-4) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa con riferimento ai prodotti della classe 5.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) L'Ergo Versicherungsgruppe AG, la DeguDent GmbH e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Causa T-427/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM — Uso effettivo del marchio — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 311/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blau-beuren, Germania) (rappresentante: avv. O. Löffel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e R. Manea, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brlon, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Albrecht e U. Vormbrock)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH

Dispositivo

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) è annullata nella parte in cui ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento 30 ottobre 2007.

2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

3) La Centrotherm Systemtechnik GmbH sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.